

DECISIONE (PESC) 2021/1990 DEL CONSIGLIO**del 15 novembre 2021****che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell'UE e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l'UE continuerà a contrastare l'attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d'urgenza.
- (3) Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati per consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell'elenco allegato che:

- a) sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata;
- b) traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure
- c) organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:
 - i) l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione; o
 - ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»;

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

